

ASSOCIAZIONE FABIONLUS ODV
Viale della Lirica, 43 – 48124 Ravenna
C.F. 92085490396

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 22 Novembre 2022, alle ore 18,00, presso l'unità locale in Via Bruno Focaccia, 22, si è riunita in forma mista presenza e on line l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione FABIONLUS ODV in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto Sociale per completare il procedimento di trasmigrazione al registro RUNTS.

Il Presidente Sig. Aurelio Dall'Ara, accertata la regolare convocazione dell'assemblea in seconda convocazione e la presenza del numero dei soci prevista dallo statuto sociale dichiara aperta la riunione, chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Brioccia Milena che accetta con l'approvazione unanime dei presenti e dei collegati on line.

Passando alla trattazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia come a seguito delle richieste ricevute a mezzo Pec il 20/10/2022, dobbiamo deliberare gli adeguamenti statutari richiesti in ordine allo statuto sociale già approvato nel 2019 a seguito della Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare le richieste di modifiche statutarie ricevute dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore riguardano l'art.6 e 9 circa la limitazione di voto ai maggiorenni e art.9 dove è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum deliberativo costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.

Il Presidente illustra ai presenti come il consulente dell'associazione che fin dalla costituzione ci assiste nel corso di un recente incontro abbia consigliato di recepire le richieste ricevute e di porre all'Assemblea qui riunitasi la proposta di modifica dello statuto sociale allo scopo di concludere l'iter e il procedimento di trasmigrazione al registro RUNTS.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di modificare lo statuto sociale sia all'art.6 che 9 togliendo la condizione "se maggiorenne" e di eliminare sempre all'art.9 il terzultimo paragrafo dove era prevista la possibilità in sede assemblea straordinaria di una terza convocazione senza un quorum deliberativo costituito.

I due articoli risultano così modificati:

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:





- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 10 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, sono valide anche le convocazioni inviate via e-mail o altri strumenti di comunicazione quali sms o altre forme tramite il numero del telefono cellulare comunicato dal socio.

La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;

- 
- approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti dell'Associazione;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Al presente verbale viene allegato il nuovo statuto sociale completo al fine del deposito e della registrazione all'Agenzia delle Entrate da trasmettere dopo tale adempimento unitamente al presente verbale di assemblea all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale nessuno contrario e nessuno astenuto, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Milena Brioccia



Il Presidente
Aurelio Dall'Ara





STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FABIONLUS ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: *Fabionlus ODV*.

L'associazione nasce su iniziativa di un gruppo di familiari ed amici di Fabio Bazzocchi, per provvedere, attraverso un appello alla solidarietà rivolto alla comunità, alle cure necessarie ad affrontare la malattia da cui è affetto. Al tempo stesso i fondatori, con il complesso delle loro attività, hanno intenzione di far germogliare nel territorio ravennate sensibilità e attenzione verso tutti i malati di SLA e le loro famiglie, per sostenere l'assistenza e incoraggiare la ricerca.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Ravenna. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito: b) interventi e prestazioni sanitarie.

Più specificamente, persegue le seguenti finalità:

- assistere moralmente e materialmente le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le loro famiglie;
- garantire una buona qualità della vita dei malati, adeguata alle aspettative delle persone attraverso la messa a disposizione di presidi, ausili, mezzi e consulenze specialistiche non previste dalla rete territoriale;
- promuovere la conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi ed informativi ritenuti più idonei;
- promuovere e favorire la ricerca di base sulla SLA;
- informare e sollecitare le istituzioni pubbliche allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

Nel perseguimento delle predette finalità, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- predisporre o finanziare servizi di assistenza domiciliare medica ed infermieristica, atta a mantenere la dignità della persona durante tale percorso di malattia;
- sostenere e supportare le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare di un malato anche con la fornitura di apparecchiature o automezzi;
- fornire assistenza psicologica e fisioterapica integrativa delle prestazioni del servizio sanitario pubblico;
- coinvolgere i malati e le loro famiglie in momenti di aggregazione atti a conservare la socialità;
- promuovere raccolte di fondi o l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere l'assistenza, la ricerca sulla SLA e le altre attività dell'associazione;
- partecipare con *stand* o banchetti a fiere, sagre, feste di piazza e qualunque altra iniziativa atta a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta alla SLA;
- organizzare o partecipare a convegni, conferenze, dibattiti, nonché gestire siti, comunicare via *social media*, produrre video a scopi divulgativi;
- stipulare convenzioni o ricevere contributi da pubbliche amministrazioni, ma anche partecipare a procedimenti concertativi o partecipativi delle stesse amministrazioni per apportare all'attività amministrativa il contributo delle conoscenze e competenze dell'associazione e dei propri volontari;
- organizzare iniziative di sensibilizzazione, eventi, spettacoli, mostre, ed altre iniziative atte a promuovere le finalità sociali o raccogliere fondi da destinare alle medesime;
- ideare e realizzare progetti d'intervento sociale di qualunque tipo, prevalentemente orientati alla sensibilizzazione sul tema della SLA e delle altre malattie invalidanti, da svolgersi autonomamente o in rete con altre associazioni;
- fare donazioni a terzi in stato di necessità, malati, enti, comunità, scuole, comitati cittadini;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



1. quote e contributi degli associati;

eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente per gli Enti di Terzo settore.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti, persone fisiche, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, dopo un mese dal primo sollecito scritto (anche mediante email ed altri formati digitali che garantiscano la consegna e la prova di ricevimento);
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);



- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 10 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, sono valide anche le convocazioni inviate via e-mail o altri strumenti di comunicazione quali sms o altre forme tramite il numero del telefono cellulare comunicato dal socio.

La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti dell'Associazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;



destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Nel caso in cui si sia esaurita la lista dei candidati non eletti, l'Assemblea degli associati nella prima seduta utile provvede alla copertura del posto vacante. Il nuovo consigliere rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui nel corso del mandato amministrativo triennale oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, che avvia un nuovo mandato amministrativo triennale.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altra forma di comunicazione anche tramite l'uso del telefono cellulare comunicato dal Consigliere, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri o da un Revisore Unico ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

Andrea Dell'...

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo anche in forma monocratica possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo settore ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 09 DIC. 2022 N° 3822
Serie 3/ES per Euro
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Mauri Mauro

Amelo Dell'N





Il sottoscritto, in qualità di Delegato del Sindaco, ha l'onore di comunicarVi che, in data 12/12/2022, ha avuto luogo la riunione del Consiglio Comunale, nella quale è stato deliberato l'approvazione del presente documento.

Il presente documento, che ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, in data 12/12/2022.

Il presente documento, che ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, in data 12/12/2022.

Il presente documento, che ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, in data 12/12/2022.

Il presente documento, che ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, in data 12/12/2022.

Art. 1 - Oggetto del presente documento

Il presente documento ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, in esecuzione dell'articolo 10 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12/12/2022.

Il presente documento ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, in esecuzione dell'articolo 10 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12/12/2022.

Il presente documento ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, in esecuzione dell'articolo 10 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12/12/2022.

Art. 2 - Descrizione dei beni

I beni oggetto del presente documento sono descritti nel seguente modo:

1. Beni di natura immobiliare, situati in via ...

2. Beni di natura mobile, situati in via ...

3. Beni di natura immateriale, situati in via ...

Art. 3 - Modalità di acquisto

Il presente documento ha per oggetto la deliberazione dell'acquisto di beni, in esecuzione dell'articolo 10 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12/12/2022.



Il Delegato del Sindaco
[Firma]

AGENZIA DELL'EENTRATA
DIREZIONE REGIONALE DI RAVENNA
UFFICIO REGIONALE DI RAVENNA
08 DIC 2022
3825